

SERGIO BARTOLE - BENEDETTO CONFORTI
GUIDO RAIMONDI

**COMMENTARIO ALLA
CONVENZIONE EUROPEA
PER LA TUTELA DEI DIRITTI
DELL'UOMO E
DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI**



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI
2001

cooperare con loro fuori dell'aula e fornire loro informazioni per la sua difesa, vista la sua immaturità e lo sconvolgimento in cui si trovava» (così Corte eur., T. c. *Regno Unito*, cit., par. 88).

7.4. - Veniamo ora alle prescrizioni contenute nella lett. d) dell'art. 6, par. 3, che costituisce a sua volta un punto di riferimento di grande importanza nell'economia globale delle garanzie difensive: non solo per la perentorietà del dettato relativo ai due diritti che testualmente conferisce ad ogni accusato, ma altresì per quanto se ne ricava, in collegamento con le altre previsioni dello stesso art. 6, ai fini più generali di un corretto approccio alla gestione dei materiali, *lato sensu*, probatori.

In via preliminare, va osservato che ci si riferisce qui, testualmente, ai « testimoni » (« *témoins* », « *witnesses* »); ma la nozione è da assumere in senso ampio, e senza dar peso, in questa sede, a distinzioni – pur, nel loro contesto, opportune – come quelle operate dal vigente codice di procedura penale italiano (che riferisce la nozione medesima alle sole persone chiamate a rispondere a domande davanti a un giudice, le quali per giunta non siano computate né imputate di reati connessi con quello addebitato all'imputato nei cui confronti esse rendano dichiarazioni). Nell'art. 6, invero, la *ratio* delle garanzie è chiaramente a favore di una loro estensione a tutti i casi in cui una persona venga a fornire dichiarazioni, se di queste possa poi tenersi conto nella decisione finale (cfr., anche per i riferimenti giurisprudenziali, VAN DYK-VAN HOOFF, p. 474). Quanto ai soggetti cui si richiedano pareri tecnici – periti e/o consulenti di parte (che non a caso, nella terminologia giuridica inglese, vengono denominati “*expert witnesses*”) – la riferibilità delle regole qui considerate risulta, per loro, se non dalla lettera dell'art. 6, par. 3 lett. d), dal collegamento con la nozione di “*procès équitable*” (cfr. la sent. *Bönsch*, cit., par. 29).

7.4.1. - Il sottinteso collegamento di cui si è appena detto non impedisce di scorgere che, con la clausola ora in specifico esame, si è venuti a dare una particolare – e “forte” – esplicitazione al principio di “*eguaglianza delle armi*”, con il riconoscere, all'accusato, un preciso diritto ad ottenere convocazione ed esame dei testimoni a discarico *nelle stesse condizioni* dei testimoni a carico.

La Corte europea ha precisato che con ciò non si è certo voluto attribuire all'accusato il diritto di far deporre un numero illimitato di persone, quasi che dovesse negarsi ai giudici ogni potere-dovere di sfolire le richieste di audizione non pertinenti o comunque sovrabbondanti: cfr., anche per ulteriori riferimenti, la sent. 22 aprile 1992, *Vidal c. Belgio*, par. 33, dove si rileva che la norma convenzionale ha « come scopo essenziale », ap-

punto, soltanto quello di « una completa “*eguaglianza di armi*” » (da ultimo, altresì, la sent. 27 luglio 2000, *Pisano c. Italia*, par. 23). In questa cornice, comunque, ben s'inquadrano talune profonde innovazioni apportate dal vigente codice di procedura penale italiano alla disciplina probatoria, con l'esclusione dei privilegi della pubblica accusa circa la convocazione dei “suoi” testimoni, e con il capovolgimento – art. 190, 1° comma c.p.p. – del criterio fondamentale per il controllo sull'*ammissibilità* in concreto delle prove, che ora s'impernia non più sull'esigenza di dimostrazione di una loro “rilevanza” in positivo – facilmente deformabile da indebiti “pre-giudizi” – ma su quella di un'esclusione delle (sole) offerte probatorie « manifestamente superflue o irrilevanti » (a più ampio svolgimento del tema, cfr., anche per ulteriori riferimenti, CHIAVARO, *Il diritto alla prova*, ora in *Garanzie ed efficienza della giustizia penale*, Torino, 1998, p. 67 ss.). Di genere affatto diverso – e sicuramente bisognosa di un'antiletterale interpretazione ridimensionatrice – la previsione con cui, nell'art. 111, 3° comma Cost., alla « facoltà » dell'accusato, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa” (col che, in qualche modo, si è voluta dare traduzione al diritto di cui si sta qui discorrendo), si è affiancata quella di, *tout court*, « (ottenere) l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore ».

Resta da dire che, nel “*case-law*” della Corte europea, la natura – “a carico” o “a discarico” – delle dichiarazioni e dei pareri di cui trattasi va colta con riferimento alla sostanza delle cose, più che alle formali qualificazioni della posizione formale del soggetto da cui provengono (cfr., a proposito di un trattamento diseguale fatto a un consulente di parte – “*expert-témoin*” – rispetto a un perito – “*expert*” – rivelatosi, nella specie, assai più vicino a un teste a carico che a un assistente neutrale dell'ufficio giudiziario, la sent. *Bönsch*, cit., par. 32).

7.4.1.2. - Diretta esplicitazione di uno degli aspetti principali del principio del contraddittorio, l'altro diritto riconosciuto all'accusato dalla lett. d) dell'art. 6 par. 3. La dizione testuale fa immediatamente pensare alla tecnica *adversary* di esame dei testimoni: e non c'è dubbio che questa sia la tecnica più idonea, di regola, a esaltare quel contraddittorio nel cui segno la garanzia si iscrive (cfr. del resto quanto osserva, sulla più marcata “*influenza anglosassone*” di questa clausola, TRECHSEL, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il sistema penale*, in *RIDU*, 1997, p. 241). Sarebbe tuttavia eccessivo ritenere che in questo modo sia proscritto ogni altro metodo di esame; né la Corte europea si è mai spinta inequivocamente a tanto: del resto, ne verrebbe altrimenti una totale incompatibilità con quelle che continuano a costituire regole fondamentali per l'esame dei testimoni in Paesi come la Francia (dove – art. 332 c.p.p. – è sempre il presidente a

condurre l'esame e a filtrare le domande delle parti, e dove d'altronde una narrazione "libera" da parte del teste precede normalmente - art. 331 c.p.p. - il susseguirsi delle domande e delle risposte); e non sarebbero possibili neppure le deroghe che, nella legislazione italiana, si sono pur volute far salve in nome del bilanciamento con esigenze non meno importanti di quella del contraddittorio processuale (quale quella della tutela della personalità minorile ex art. 498, 4° comma c.p.p.).

Di certo, la Convenzione esige che, con o senza filtri "presidenziali", l'accusato e/o la sua difesa siano messi in grado di contestare efficacemente le testimonianze (*lato sensu* intese) che vengano adottate a carico. Però, a differenza che nella nuova versione dell'art. 111 (4° e 5° comma) Cost. - venuta alla luce anche a seguito delle reazioni suscitate, a proposito dei limiti di utilizzabilità delle dichiarazioni di coimputati e di imputati in procedimenti connessi, dalla sent. n. 361 del 1998 della Corte costituzionale (in proposito cfr., volendo, il mio *Dichiarazioni a carico e contraddittorio*, ecc., in *Leg. pen.*, 1998, p. 925 ss.) - la regola non è qui corredata esplicitamente da una (sia pur circoscritta) *exclusionary rule*.

Ciò non significa che la giurisprudenza della Corte europea non fornisca indicazioni al riguardo, in larga misura ispirate da preoccupazioni simili a quelle che si sono tradotte nelle scelte della nostra recente legislazione costituzionale, ma - si direbbe - destinate ad incidere sugli equilibri processuali con effetti di maggior sobrietà rispetto a quelli che - almeno a prima vista - parrebbero dispiegarsi da quest'ultima.

Larga parte di questa giurisprudenza - comprensiva, nel suo insieme, anche di parecchie constatazioni di violazioni - si è andata elaborando attorno a problemi scaturiti dal frequente ricorso, nell'ambito di parecchi ordinamenti stranieri, alla pratica delle testimonianze anonime; a proposito delle quali la Corte, pur senza mai giungere a una radicale contestazione di legittimità, è venuta a prescrivere tutta una serie di garanzie, particolarmente pressanti quando il teste anonimo sia un agente "infiltrato" (cfr., per un quadro, M. VOGLIOTTI, *La logica floue della Corte europea*, ecc., in *Giur. it.*, 1998, IV, c. 851 ss.; *adde.*, da ultimo, Corte eur., dec. 4 luglio 2000, *Kok v. Paesi Bassi*).

Restano tuttavia importanti soprattutto le indicazioni di fondo, riassumibili in una formula che appare in via di consolidamento, e che è stata recentemente ribadita da una pronuncia di censura proprio per una vicenda "italiana", caratterizzata dalla condanna penale di una persona sulla scorta di dichiarazioni assunte all'estero per rogatoria, e in ordine alle quali la difesa non aveva mai avuto alcuna possibilità di contraddittorio con i dichiaranti (Corte eur., 14 dicembre 1999, *A.M. c. Italia*, par. 25): « gli elementi di prova debbono in via di principio essere prodotti davanti all'accusato in pubblica udienza, in vista di un dibattito in contraddittorio », pur se si am-

mette che il principio « non va esente da eccezioni », accettabili, peraltro, soltanto « con riserva dei diritti della difesa », ed imponendosi comunque, « come regola generale », di « concedere all'accusato un'occasione adeguata e sufficiente di contestare una testimonianza a carico e di interrogare l'autore, nel momento della deposizione o più tardi »; e - conclude la sentenza questa sua sintesi di principi - « in particolare, i diritti della difesa sono ristretti in maniera incompatibile con le garanzie dell'art. 6 quando una condanna si fonda, unicamente o in misura determinante, sulle deposizioni di un testimone che né in fase istruttoria né durante il dibattimento l'accusato ha potuto interrogare o far interrogare » (tra i precedenti più significativi cfr. Corte eur., 24 novembre 1986, *Unterpertinger c. Francia*, par. 29 ss., *Id.*, 20/9/1993, *Saidi c. Francia*, par. 43 s., e, soprattutto, *Id.*, 23/4/1997, *Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi*, par. 50 ss., ma, per la particolare valorizzazione di elementi di bilanciamento v. anche la sent. *Doorson*, cit., par. 68 ss., nonché, in particolare, Corte eur., 19 febbraio 1991, *Isgro c. Italia* (spec. par. 34-36) e *Id.*, *Ferrantelli e Santangelo* (spec. par. 51-52), entrambe non prive di valutazioni chiaroscurali ma, in definitiva, nel senso dell'esclusione di violazioni dell'art. 6 sotto il profilo in questione, sebbene pure in quelle occasioni si fosse avuta l'acquisizione come prove, agli effetti di condanne penali, di dichiarazioni raccolte, anteriormente al giudizio, senza presenze difensive (nella prima pronuncia, la Corte europea diede rilievo, sia alla possibilità, che comunque l'accusato avrebbe avuto, di contestare le dichiarazioni a suo carico mediante il confronto cui era stato sottoposto con il suo accusatore, sia alla situazione di parità in cui - per la contemporanea assenza del difensore e del pubblico ministero - le dichiarazioni sarebbero state raccolte; nella seconda, venne dato rilievo sia alla morte sopravvenuta del chiamante in correità, sia alla "corroboration" che si sarebbe avuta ad opera di altri elementi probatori e in particolare dalla reciprocità delle accuse).

7.5. - Ultimo tra i diritti fondamentali specificamente riconosciuti all'accusato, quello all'assistenza gratuita di un interprete (art. 6, par. 3 lett. e)) a supplenza di carenze di padronanza linguistica, tali da compromettere un'efficace difesa: tema, questo, forse marginale all'epoca della redazione della Convenzione, ma oggi di grande attualità a seguito dell'enorme crescita dei fenomeni migratori e, di conseguenza, oggetto di particolare attenzione anche in Italia (per un quadro della nutrita letteratura già registratasi in proposito, anche con riferimento alla *clausola de qua*, cfr. CORTIOTTI, *Il diritto all'interprete: dal dato normativo all'applicazione concreta*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1997, p. 463 ss., spec. 467-468).

In proposito, è molto netta la peculiarità della previsione rispetto a